

REGOLAMENTO (CEE) N. 1316/84 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1984

rettificativo del regolamento (CEE) n. 900/84 che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1004/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo ed allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1121/84 della Commissione⁽⁵⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 900/84⁽⁶⁾ per quanto concerne i coefficienti

da applicare a taluni importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dello zucchero;

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 900/84 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1242/84⁽⁷⁾; che da una verifica è risultato che nel regolamento (CEE) n. 900/84 vi è un errore; che occorre pertanto rettificare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 900/84 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 1984.

Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 101 del 13. 4. 1984, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 del 25. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 92 del 2. 4. 1984, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 121 del 7. 5. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

ALLEGATO V

SETTORE ZUCCHERO

Adeguamenti da effettuare a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 855/84 alle restituzioni all'esportazione e agli importi compensativi monetari fissati in anticipo per le gare permanenti complementari previste dai regolamenti (CEE) n. 1881/83 e (CEE) n. 1883/83, a decorrere dal 10 maggio 1984

Stati membri	Coefficienti di adeguamento da applicare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo	Coefficienti monetari da applicare alle restituzioni all'esportazione
Germania	0,693878	0,932
Paesi Bassi	0,448276	0,974
Regno Unito	0,256410	0,990
Danimarca	0	1,022
UEBL	0	1,034
Irlanda	0	1,034
Italia	0	1,068
Francia	0,480910	1,080
Grecia	0	1,172